

ALLEGATO "B"

Alla delibera di Consiglio
Comunale n.124 del 13/10/2011



COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

SETTORE PROMOZIONE ECONOMICA E SERVIZI AMBIENTALI

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DA PARTE
DEI PRIVATI DEL TRASPORTO PASSEGGERI IN
APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DEL D.L. 04/07/2006
N. 223 CON. IN L. 248/2006, C.D. DECRETO BERSANI**

Publicato all'Albo Pretorio dal al _____

Ripubblicato dal al _____

**DI REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DA PARTE DEI PRIVATI DEL
TRASPORTO PASSEGGERI IN APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DEL D.L. 04.07.2006 n.
223 CONV. IN L. 248/2006, C.D. DECRETO BERSANI".**

**TITOLO I
DISPOSIZIONI COMUNI
CAPO I
NORME GENERALI**

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento costituisce attuazione e specificazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 del D.L. n. 223/2006 convertito in legge n. 248/2006 e stabilisce i requisiti, le condizioni e le modalità di svolgimento dei servizi di trasporto pubblico di linea e non di linea in regime concorrenziale

2. Agli effetti del presente articolo si intende per **trasporto pubblico concorrenziale di linea** l'esercizio del trasporto di persone, comunque remunerato, effettuato su corse per una destinazione predeterminata su itinerari determinati preventivamente in alternativa o in concorso con analogo servizio pubblico, ove istituito, con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone.

3. Ai fini del presente regolamento si considera servizio di trasporto specifico di persone ad uso proprio non di linea:

il servizio di trasporto con conducente, effettuato con autovetture o autobus dedicati dalle strutture ricettive ed alberghiere esclusivamente e gratuitamente ai propri clienti per il trasferimento dai porti, aeroporti e stazioni e viceversa, di seguito denominato "**Servizio navetta**": Tale servizio effettuato con veicoli intestati alla struttura ricettiva viene classificato "ad Uso Proprio" e potrà essere eseguito dai titolari delle strutture di cui sopra nel rispetto di quanto previsto dall'art. 83 C.D.S. e del decreto del ministero dei Trasporti 4 luglio 1994 con rilascio di apposita carta di circolazione dal Dipartimento Trasporti Terrestri competente per territorio.-

Articolo 2 – Principi

1. L'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento, salve le limitazioni espressamente previste dalla normativa comunitaria, statale e regionale e dai regolamenti comunali, è fondato sul principio di libertà di iniziativa economica privata, di cui all'art. 41 della Costituzione, nonché sui principi di libertà di concorrenza e di libera circolazione delle merci e dei servizi, di cui agli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità Europea.

2. Attraverso le norme del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale garantisce il contemperamento di tali diritti e libertà con le esigenze di tutela del pubblico interesse ed il perseguimento dell'obiettivo di assicurare un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità e fruibilità del servizio sul territorio comunale, nell'ambito della tutela della concorrenza.

3. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, responsabilizzazione del cittadino e parità di trattamento.

4. Le norme del presente regolamento devono essere interpretate alla luce della normativa comunitaria, statale e regionale e si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di norme in contrasto. Ove, a seguito dell'entrata in vigore di dette norme, si renda necessario procedere ad un mero adeguamento delle norme del presente regolamento, tale adeguamento viene operato dal Dirigente competente con propria determinazione.

Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intendono per:

a) **servizi pubblici di linea concorrenziali**: i servizi, con funzione complementare, integrativa o sostitutiva dei servizi di trasporto pubblico di linea, che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone e che vengono espletati, comunque in maniera remunerata, effettuato su corse per una destinazione predeterminata su itinerari determinati preventivamente in alternativa o in concorso

con analogo servizio pubblico, ove istituito, con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone.

b) **servizio navetta**: il servizio di trasporto per il trasferimento da e per i luoghi di partenza (porto, aeroporto e stazione) svolto con autovetture o autobus rivolto esclusivamente ad una utenza specifica, quali clienti di albergo o strutture ricettive in genere, approntato e svolto dall'azienda alberghiera in modo esclusivo e gratuito nei confronti degli stessi clienti soggiornanti. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire in apposite rimesse, mentre nello spazio interno o antistante l'azienda si effettuerà il prelievo per il trasferimento dai luoghi e per di partenza.

2. Per le definizioni relative ai veicoli utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, si rimanda integralmente alle disposizioni contenute nel vigente Codice della Strada e nel relativo regolamento di attuazione.

CAPO II

REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Articolo 4 – Titoli abilitativi

1. L'esercizio dell'attività di cui al presente regolamento non è soggetto a licenza.

2. L'esercizio della attività di cui al presente regolamento è a tempo illimitato, salvi provvedimenti di sospensione o il verificarsi di ipotesi di decadenza, relativamente alla iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti previsto dell'art. 6 delle L. 21/1992 e dell'art. 4 della L. R. 13 del 09.08.2002;

3. L'iscrizione nel ruolo provinciale di cui al comma precedente costituisce titolo necessario per l'esercizio dell'attività del presente regolamento. In particolare, devono essere conservati sul veicolo e sono esibiti su richiesta dei soggetti preposti all'attività di vigilanza e controllo, la copia della certificazione di iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti nonché copia della SCIA di cui all'art. 22 della L.R. 10/1991, come modificato dalla L.R. 5/2011.

4. L'esercizio delle attività previste dal presente regolamento è soggetto al possesso ulteriore dell'attestato di idoneità professionale al trasporto di persone su strada di cui all'art. 9 del D. lgs. 395/2000 e s.m.i., qualora vengano adibiti autoveicoli destinati, a norma dell'art. 82 comma 1 del D. lgs. 285/1992 e s.m.i., a trasportare più di nove persone autista compreso.

Articolo 5 – Sostituzione alla guida dei mezzi del servizio.

1. I soggetti autorizzati a norma del presente regolamento per l'esercizio del servizio possono essere temporaneamente sostituiti alla guida esclusivamente:

a) per malattia ed inabilità temporanea, debitamente certificate;

b) per gravidanza e puerperio, debitamente certificati,

c) per un periodo di ferie non superiore a 30 giorni complessivi nell'anno solare, anche non consecutivi;

d) per sospensione o ritiro della patente di guida;

e) in caso di conferimento di incarichi sindacali o pubblici elettivi a tempo pieno;

2. La sostituzione alla guida di cui al presente articolo è consentita esclusivamente ai soggetti in possesso dei titoli abilitativi di cui all'art. 4 del presente regolamento.

3. Il rapporto di lavoro con i sostituti alla guida è regolato da un contratto di lavoro o da un contratto di associazione in partecipazione, di cui agli articoli 2549 e seguenti del Codice Civile, stipulati in base alle vigenti normative

4. La sostituzione alla guida è soggetta a previa segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'art. 22 della L.R. 10/1991 come modificato dalla L.R. 5/2011, da parte del soggetto autorizzato a norma del presente regolamento. Nella dichiarazione l'interessato dichiara la sussistenza dei titoli abilitativi di cui all'art. 4 del presente regolamento e nomina il sostituto alla guida, indicando la tipologia di rapporto intercorrente con lo stesso. Alla dichiarazione è allegata, a pena di irricevibilità, copia del titolo di abilitazione all'esercizio della presente attività. Copia della dichiarazione di cui al presente comma, munita della prova dell'avvenuta ricezione da parte del Comune, è esibita dal sostituto alla guida su richiesta dei soggetti preposti all'attività di vigilanza e controllo.

Articolo 6 – Collaborazione alla guida

1. I soggetti autorizzati a norma del presente regolamento per l'esercizio del servizio di linea e non di linea possono avvalersi, nello svolgimento della propria attività, del coniuge, di parenti entro il terzo grado e di affini entro il secondo, in qualità di collaboratori familiari, ai sensi dell'articolo 230 bis del Codice Civile. La qualità di collaboratore familiare deve essere comprovata mediante iscrizione all'I.N.P.S. e INAIL.

2. In ogni caso, i collaboratori familiari devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 .

3. La collaborazione alla guida è soggetta a previa dichiarazione di inizio di attività ai sensi degli articoli 22 della L.R. 10/1991 come modificato dalla L.R. 5/2011 da parte del soggetto autorizzato a norma del presente regolamento. Nella dichiarazione l'interessato nomina il collaboratore, indicando la tipologia di rapporto familiare intercorrente con lo stesso. Copia della dichiarazione di cui al presente comma, munita della prova dell'avvenuta ricezione da parte del Comune, è esibita dal collaboratore alla guida su richiesta dei soggetti preposti all'attività di vigilanza e controllo.

4. Non può esercitare l'attività di collaborazione alla guida il collaboratore familiare che non risulti regolarmente iscritto all' I.N.P.S. e all'INAIL.

Articolo 7 – Conferimento dell'attività

Trattandosi di attività di trasporto pubblico concorrenziale il titolo abilitante all'espletamento del servizio non è suscettibile di cessione secondo le modalità di cui all'art. 7 della Legge n. 21/1992 e dell'art. 2112 del c.c.

Articolo 8 – Cessazione dell'attività

1. La cessazione definitiva del servizio pubblico concorrenziale è soggetta a comunicazione da presentarsi entro 30 giorni dalla cessazione stessa.

2. Con la comunicazione di cessazione gli interessati sono tenuti a depositare presso l'Amministrazione Comunale gli originali degli atti abilitativi (SCIA) ed i contrassegni.

3. In caso di mancato rispetto delle norme del presente regolamento segnalato da uno o più utenti o accertato ,comunque, d'ufficio, si procederà alla inibizione dell'attività con provvedimento del dirigente competente, previo avvio di procedimento a norma dell'art. 8 della L.R. 10/1991 e s.m.i.

Articolo 9 – Presentazione della segnalazione certificata di inizio dell'attività (SCIA)

1. Il responsabile della struttura comunale competente provvede alla ricezione della SCIA di cui all'art. 22 della L. 10/1991 come modificata dalla L.R. 5/2011, corredata da tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente regolamento e l'elenco dei mezzi che si intendono utilizzare e copia delle relative carte di circolazione.-

2. L'attività deve essere effettivamente iniziata, a pena di decadenza, entro **60 giorni** dalla data del ricevimento della dichiarazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non derivante da causa imputabile all'interessato, e previa motivata richiesta da presentarsi prima della scadenza del termine di cui al presente comma.

CAPO III

Articolo 10 - Obblighi dei conducenti del servizio concorrenziale di linea

1. I conducenti del servizio concorrenziale di linea hanno l'obbligo di:

- a) tenere un comportamento corretto e consono all'espletamento del servizio pubblico prestato;
- b) indossare abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- c) fornire all'utente, se richiesti, chiarimenti sulla corsa;
- d) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto, ove necessario in caso di cadute o incidenti vari;
- e) prestare il servizio nei confronti dell'utenza con ridotta capacità di deambulazione, garantendo l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;

- f) trasportare animali domestici a seguito degli utenti, con l'osservanza delle cautele suggerite per ragioni di incolumità, pulizia ed igiene;
 - g) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori dei non vedenti;
 - h) esporre in modo ben visibile e leggibile sull'autoveicolo l'apposito contrassegno stabilito dal Comune in cui è riportato lo stemma del Comune ed il numero della abilitazione;
 - i) esporre il presente regolamento, in modo visibile, anche attraverso cartelli a caratteri ridotti e facilmente leggibili;
 - l) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il mezzo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dei passeggeri a causa di avaria o incidente;
 - m) informare immediatamente il passeggero ed interrompere il servizio, in caso di avaria del mezzo, salvo approntare il mezzo sostitutivo;
 - n) consegnare all'Ufficio di Polizia Municipale del Comune, entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo di trasporto;
 - o) rispettare gli obblighi previsti sui turni di servizio e gli orari assegnati a mezzo del presente regolamento;
 - p) ultimare la corsa, anche se sia scaduto il turno di servizio.
2. La prestazione del servizio è obbligatoria ed è effettuata personalmente dal titolare dell'autorizzazione o mediante sostituti, collaboratori o dipendenti.
3. Il servizio di trasporto è effettuato con partenza dai punti indicati nel presente regolamento, di seguito indicati all'allegato A).

Articolo 11 - Diritti dei conducenti del servizio concorrenziale di linea.

1. Durante l'espletamento del servizio i conducenti del servizio hanno diritto di:
- a) rifiutare la corsa all'utente che si presenti in stato di evidente alterazione o a persona che, in occasione di precedenti servizi, abbia recato danno all'autovettura, o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti nei confronti del conducente o di altri passeggeri. In tali casi, il conducente è obbligato a informare, all'atto del diniego, l'autorità comunale.
 - b) richiedere all'utente il pagamento del biglietto della corsa al momento dell'ingresso nel mezzo di trasporto;
 - c) rifiutare il trasporto di animali quando non ricorrano le condizioni di cui alle lettere f) e g) di cui al precedente articolo 14;
 - d) richiedere agli utenti di non consumare cibi e bevande che potrebbero imbrattare o insudiciare il mezzo di trasporto;
 - e) rifiutare la corsa ai minori di anni 14, se non accompagnati dai genitori o da persona addetta alla loro vigilanza, di età non inferiore ai 16 anni;
 - f) rifiutare il servizio quando l'utente non rispetta le norme igieniche o di pulizia dell'autovettura o che intende fumare;
 - g) rifiutare la corsa all'utente che si presenti in stato non conforme alla decenza o al decoro ovvero che sia in evidente stato di alterazione psichica o di aggressività.

Articolo 12 - Divieti per i conducenti del servizio concorrenziale di linea.

1. E' fatto divieto ai conducenti del servizio di:
- a) portare animali propri sul mezzo di trasporto;
 - b) fermare il mezzo di trasporto ed interrompere la corsa, salvo i casi di esplicita richiesta dei passeggeri o di accertata forza maggiore o pericolo;
 - c) chiedere compensi aggiuntivi o non conformi rispetto alla tariffa risultante dal cartello esposto sul mezzo di trasporto e fissato dall'autorità comunale;
 - d) effettuare soste al di fuori di quelle previste dal percorso di trasporto;
 - e) togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
 - f) applicare sulla o dentro l'autovettura contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
 - g) effettuare, all'interno o all'esterno del mezzo di trasporto in servizio, qualsiasi forma fissa di pubblicità senza il preventivo nulla-osta dell'Amministrazione comunale e salvo il pagamento dell'imposta o del canone di pubblicità;

- h) consentire la conduzione del mezzo a persone estranee anche se munite di patente idonea;
- i) fumare o consumare cibo durante la corsa;
- l) effettuare il trasporto di soli oggetti e merci;
- m) provvedere al lavaggio o manutenzione dell'autovettura al di fuori dell'autorimessa;
- n) utilizzare apparecchiature telefoniche private e/o portatili durante il servizio;
- o) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicato sulla carta di circolazione.

Articolo 13 - Comportamento degli utenti del servizio concorrenziale di linea.

1. Agli utenti del servizio è fatto divieto di:

- a) fumare durante il trasporto;
- b) gettare oggetti dai mezzi sia fermi che in movimento;
- c) imbrattare, insudiciare o danneggiare l'autovettura;
- d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato tutte le misure utili ad evitare pericolo e danno alle persone, il danneggiamento o l'imbrattamento dell'autovettura;
- e) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e di comportamento previste dal vigente Codice della Strada;
- g) aprire la portiera dal lato opposto al marciapiede o, in assenza di questo, dal lato del più lontano margine della carreggiata.

Articolo 14 - Posteggi di stazionamento

1. Lo stazionamento dei mezzi avviene in luogo pubblico, in apposite aree, denominate capolinea, a tal fine predisposte ed individuate da apposita segnaletica orizzontale e verticale, di seguito elencate nell'allegato A).

2. Spettano esclusivamente al Comune l'allestimento e la manutenzione dei posteggi di stazionamento.

3. E' facoltà del Comune l'interdizione dall'uso dei posteggi di stazionamento nonché lo spostamento degli stessi in altra area, per motivi di interesse pubblico o per particolari esigenze di ordine pubblico o di viabilità, previa comunicazione scritta alle Associazioni di consumatori e di categoria, qualora si tratti di eventi programmati.

4. I provvedimenti di cui al comma precedente sono assunti dal Responsabile dell'Ufficio Traffico.

Art. 15 Assicurazione e Danni Verso Terzi - Responsabilità e Disciplina.

L'Impresa è da considerarsi unico soggetto giuridicamente responsabile di tutti i danni comunque arrecati a terzi, direttamente o indirettamente, nell'espletamento dei servizi e/o attività che costituiscono oggetto del presente regolamento, ivi compreso ogni danno che possa riguardare tutti i beni e/o i manufatti di proprietà della stessa o di quelli dell'Amministrazione dei quali abbia la disponibilità o che costituiscano oggetto del presente regolamento.

L'Impresa, pertanto, assume l'obbligo di mantenere indenne e di sollevare l'Amministrazione da ogni pretesa in ordine ai suddetti danni, nonché di assumere ogni onere relativo e/o conseguente a tutte le controversie, sia giudiziali che stragiudiziali, eventualmente intraprese contro l'Amministrazione.

Articolo 16 - Turni, orari del servizio di trasporto concorrenziale di linea.

1. Il servizio di trasporto concorrenziale di linea si esplica le linee di esercizio di cui all'allegato A) che dovrà essere recepito nell'avviso pubblico esecutivo.

2. Gli esercenti il servizio sono tenuti ad osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio determinati dall'Amministrazione comunale. E' consentito scambiare il proprio turno di servizio con altro operatore esercente il servizio, previa comunicazione alla competente struttura comunale.

3. E' obbligatorio per il conducente il riposo fra il termine di un turno di lavoro e l'inizio del successivo, per un periodo che non può comunque essere inferiore a sei ore.
4. Per motivi di salute o per gravi situazioni familiari possono essere consentiti temporanei turni speciali.
5. Particolari modalità di servizio possono essere disposte per far fronte a situazioni di emergenza dovuta a calamità naturali o altri eventi eccezionali ed imprevedibili di qualunque tipo, ed in occasione della Commemorazione dei Defunti ed altri eventi di interesse per la collettività
6. Il servizio di trasporto pubblico concorrenziale di linea opera esclusivamente all'interno del territorio della Città di Alcamo.
7. Nell'ambito dell'esercizio del servizio, la corsa è acquisita nelle apposite aree di stazionamento o delle fermate esclusivamente riservate.

Articolo 17 – Corrispettivo e tariffe

1. Il servizio di trasporto pubblico concorrenziale di linea si effettua a richiesta diretta del trasportato, dietro pagamento di un corrispettivo fissato dall'autorità comunale sulla base di tariffe determinate dalla Giunta Municipale, salvo quanto previsto dal comma successivo.
2. Per il servizio urbano le tariffe sono determinate in sede di prima applicazione come segue:

- Biglietto corsa semplice urbana €1,10
- Biglietto di corsa semplice da o per Alcamo Marina €2,50
- Biglietto orario (validità 120 minuti) sull'intera rete (compreso Alcamo Marina) €3.00
- Biglietto giornaliero sull'intera rete €4,00
- Eventuali abbonamenti a tariffe agevolate per particolari categorie di utenti o per determinati periodi di tempo potranno essere previsti e concordati con l'Ente Comune.-

- **Articolo 18 –Linee di esercizio.**

Le linee di esercizio del trasporto pubblico concorrenziale di linea sono n. 6 di seguito elencate:

- linea 1 di km. 10,7;
- linea 2 di km. 15,2;
- linea 3 di km. 35,0;
- linea 4 di km. 5,8;
- linea 5 di km. 11,3;
- linea 6 di km. 35,0;(Alcamo –Alcamo Marina e viceversa)

Il numero delle corse per ogni linea è così determinato:

linea 1:

- 3 corse circolari feriali (festivi:facoltativo);

linea 2:

- 2 corse circolari feriali (festivi:facoltativo);

linea 3:

- 2 corse circolari feriali(festivi:facoltativo);

linea 4:

- 1 corsa circolare feriale (festivi facoltativo);

linea 5:

- 1 corsa circolare feriale (festivi:facoltativo);

linea 6:

- 6 corse circolari giornaliera estiva, compreso i festivi.

Il numero delle linee e delle rispettive corse attivate sarà determinato con apposita deliberazione della G.M. tenuto delle effettive necessità e del fabbisogno riscontrato, tenendo comunque conto della remunerazione del capitale impiegato da parte dei soggetti gestori. Con delibera di G.M. possono essere, altresì, attivate nuove linee e/o integrate quelle esistenti per ampliare l'offerta del servizio.

I soggetti gestori dovranno effettuare obbligatoriamente il percorso di linea con le rispettive corse e nodi di cui all'allegato A) al presente regolamento, anche senza la presenza di passeggeri a bordo.

Nel caso di manifestazione d'interesse di più imprese per una singola linea, si procederà all'affidamento agli stessi con la formula della turnazione mensile, dando priorità in ogni caso ai piani di trasporto che prevedono l'utilizzo di mezzi meno inquinanti, con le modalità di cui all'art. 10 del presente regolamento. Si procederà, invece, alla turnazione settimanale nel periodo estivo (1 Luglio- 30 Settembre) per la sola linea nr.6 (Alcamo – Alcamo Marina e viceversa).-

Il turno sarà iniziato dal soggetto che presenterà la SCIA per prima, a seguito dell'avviso pubblico che conterrà il termine ultimo per la presentazione della predetta SCIA, facendosi fede il timbro del protocollo comunale.

Articolo 19 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicheranno le disposizioni del codice della strada e del relativo regolamento di attuazione, nonché le norme vigenti in materia.-